

Assemblea congressuale Odontotecnici CNA Padova – incontro web

Martedì 18 maggio 2021 - ore 20.00/22.30

PROGRAMMA

Ore 20.00 – Sessione riservata agli associati CNA Adempimenti dell'Assemblea congressuale

Ore 20.30 - Sessione pubblica a tema

LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Introduzione sul contesto del medicale

Sandro Storelli - responsabile settore medicale CNA Padova

Aspetti legali nella conservazione documentale

Mauro Crosato, Avvocato amministrativista

Aspetti tecnologici nella conservazione digitale dei documenti

Francesco Briguglio, esperto BM informatika

Incentivi alle imprese per la transizione digitale

Catia Ventura - team ufficio bandi- vice Segretario CNA Padova

ABSTRACT - Il tema della conservazione digitale dei documenti interessa gli operatori di tutti i settori. Ma nello specifico dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura, il tema è ancor più rilevante.

La prescrizione medica, necessaria per la realizzazione di DM su misura, può avere forma di documento elettronico sottoscritto digitalmente? La conservazione digitale dei documenti garantisce i requisiti previsti dalla legge? Cosa prevede il nuovo Regolamento europeo Dispositivi Medici?

Il Codice dell'Amministrazione Digitale, all'art.20, stabilisce che il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del C.C., equivalendo quindi una scrittura privata valida, quando ha «firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata». Le tipologie di firma disciplinate dal CAD firma digitale consentono di essere riferite «in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata».

La prescrizione di un DM su misura può quindi riportare una firma elettronica di questo tipo. Ciò vale anche per le richieste di lavori da scansione intraorale, solitamente sprovvisti di prescrizione cartacea: l'allegato digitale dove sono presenti le indicazioni della richiesta deve riportare la firma elettronica disciplinata dal CAD firma digitale.

I documenti oggetto di conservazione obbligatoria, però, richiedono la conservazione dell'originale: una semplice copia non sarà idonea. La conservazione dei documenti elettronici, infatti, deve seguire le regole dettate dall'allegato 3 al DPCM del 3 dicembre 2013 (c.d. conservazione sostitutiva).

PARTECIPAZIONE GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE